

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2001

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde, per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2004

(2002/130/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità e la Repubblica del Capo Verde hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde ⁽¹⁾.
- (2) In seguito a tali negoziati, il 7 giugno 2001 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo.
- (3) Grazie a questo protocollo, i pescatori della Comunità fruiscono di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Capo Verde per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2004.
- (4) Per garantire la prosecuzione delle attività di pesca da parte delle navi della Comunità è indispensabile che il protocollo in questione sia approvato quanto prima. A tal fine le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere il quale prevede l'applicazione provvisoria del protocollo siglato a decorrere dal 1° luglio 2001.
- (5) Occorre approvare tale accordo, con riserva di una decisione definitiva ai sensi dell'articolo 37 del trattato.
- (6) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde, per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2004.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere e quello del protocollo sono acclusi alla presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 212 del 9.8.1990, pag. 3.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

— tonniere con reti a circuizione:	Francia:	19 unità
	Spagna:	18 unità
— tonniere con lenze a canna:	Francia:	6 unità
	Spagna:	10 unità
	Portogallo:	2 unità
— pescherecci con palangari di superficie	Spagna:	52 unità
	Portogallo:	10 unità
— pescherecci con palangari di fondo	Portogallo:	630 tonnellate di stazza lorda al mese in media annua, con un massimo di 4 unità autorizzate a pescare simultaneamente.

Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere, allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. NEYTS-UYTTEBROECK
